



**ISTITUTO COMPRENSIVO
IC 1 CAPOLUOGO - POGGIOMARINO**

VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) – Tel./fax 081 8651166

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale:

VIA G. BERTONI, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA), tel./fax 081 8652694

Cod. Fiscale 82019200631 - Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003

e_mail: naic8f9003@istruzione.it - pec: naic8f9003@PEC.istruzione.it - www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it




*La salute non è solo assenza di malattia,
ma benessere, gratificazione, conoscenza e
realizzazione di sé.
Conosci te stesso.
(Socrate)*

*L'Infortunio è il sopraggiungere dell'Imprevisto
sull'Impreparato
(C. Eltenton)*

**MANUALE INFORMATIVO SULLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RIVOLTO AI LAVORATORI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI**

ai sensi del D.Lgs del 9 Aprile 2008 n°81 s.m.i. e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

a cura del R.S.P.P.



Giuseppina Di Martino
architetto
Via San Francesco, 161
80040 POGGIOMARINO NA
tel. 3334924426
archpinadimartino@gmail.com

1. Il Decreto Legislativo 81 del 2008: un nuovo modo di affrontare la sicurezza

Il 9 aprile 2008 il Consiglio dei ministri ha varato il Decreto Legislativo n.81 per l'emanazione del nuovo Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra le novità del provvedimento, che interessa tutti i settori e tutti i lavoratori, si segnala l'attenzione ad alcune categorie di lavoratori le cui condizioni di salute sono spesso poco tutelate o del tutto ignorate.

Tra queste troviamo i giovani, gli extracomunitari, i lavoratori avviati con i cosiddetti contratti interinali, e alcune lavorazioni ritenute pericolose, come ad esempio quelle svolte nei cantieri, che infatti sono tra le principali cause di incidenti e infortuni.

Il provvedimento impone nuove responsabilità alle aziende o Enti pubblici che ricorrono ai sub appalti. Infatti, sono state introdotte norme che, facendo riferimento all'efficacia dei dispositivi di protezione e alla responsabilità della sicurezza, riconducono la responsabilità degli eventuali infortuni all'azienda appaltante e non più solo a quella sub appaltatrice.

In questa ipotesi, i datori di lavoro, compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto);
- coordinano interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva);
- effettuano una "**valutazione dei rischi**", ovvero un bilancio globale e documentato dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, per individuare le misure di prevenzione e di protezione più adeguate ed elaborare il piano dei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Nel 2008 il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha affrontato un tema fondamentale, introducendo importanti novità per rafforzare la prevenzione degli infortuni all'interno delle imprese.

Promuovere la conoscenza, la diffusione e la comprensione delle norme che vi sono contenute diventa pertanto un passaggio indispensabile per migliorare la sicurezza dei lavoratori, ma anche per aiutare i datori di lavoro ad affrontare più efficacemente questo problema.

Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

Principali Novità

Numerose sono le novità del Testo unico che maggiormente incideranno sulla vita delle imprese e dei lavoratori:

- l'estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- introduzione degli elementi costituenti la "Delega di funzioni" che il Datore di Lavoro può conferire;
- individuazioni di responsabilità dirette non solo per i Datori di Lavoro, Dirigenti, ma anche per i Preposti e per i lavoratori;
- l'estensione del campo di applicazione della Valutazione dei Rischi a "tutti" i rischi per la salute e la sicurezza;
- introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e dei modelli organizzativi della sicurezza (conformi alla OHSAS 18001 o Linee Guida UNI-INAIL);
- il rafforzamento dell'importanza dell'informazione e formazione e l'introduzione dell'addestramento;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- **la revisione del sistema delle sanzioni.**

Il ruolo cruciale della formazione

Un ruolo fondamentale è affidato alla formazione come strumento di prevenzione e di tutela. I contenuti dei flussi informativi devono riguardare:

- il quadro produttivo e occupazionale
- il quadro dei rischi
- il quadro di salute dei lavoratori in termini di infortuni e malattie professionali
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

A decorrere dal 2008, per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, in ogni attività scolastica e universitaria e nei percorsi di istruzione e formazione professionale è inserito uno specifico insegnamento su questa problematica, nel rispetto delle autonomie didattiche e finanziarie e delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili.

In sintesi, i concetti chiave del nuovo "Testo Unico", sulla base dei quali devono consolidarsi una maggiore prevenzione, controlli più efficaci ed una cultura della sicurezza diffusa, sono:

- riordino
- innovazione
- coordinamento
- semplificazione.

Il Decreto Legislativo 81/2008, nel dare attuazione alle direttive quadro comunitarie, sempre riguardanti il miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha disegnato un nuovo modello prevenzionale, nel quale la sicurezza sul lavoro diviene un processo organizzativo diffuso e distribuito capillarmente.

Contiene norme specifiche su:

- l'uso delle attrezzature di lavoro;
- l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale);
- la movimentazione manuale dei carichi;
- l'uso di videoterminali;
- protezione da agenti biologici e cancerogeni.

Rappresenta, quindi, una legge innovativa che introduce, tra l'altro, importanti criteri di partecipazione dei lavoratori ai processi di prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. A chi si applica la Legge?

La norma è stata estesa a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, **nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.**

Ampliare il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza significa arrivare a comprendere tutti i lavoratori che operano in ambienti di lavoro, senza distinzioni di tipo formale, inclusi i lavoratori autonomi (autonomi puri e co.co.co., anche a progetto), in virtù del principio della cosiddetta "tutela effettiva" la quale implica il diritto alla sicurezza a tutti coloro che, quale che sia il rapporto o contratto di lavoro alla base, operano negli ambienti di lavoro.

Si applica:

a tutti i tipi di Contratto

- contratti di somministrazione;
- distacco del lavoratore;
- lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni;
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati;
- lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche;

a tutti i tipi di Lavoratore:

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione;
- Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro;
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell'ente stesso;
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa;
- Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (*art. 2, comma a D.Lgs. 81/2008*)
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
- Lavoratori socialmente utili;

- Lavoratori autonomi (*si applicano solo gli art. 21 e 26*);
- Componenti dell'impresa familiare (*si applica l'articolo 21*);



LA SCUOLA E' UN LUOGO DI LAVORO

3. Chi sono gli attori della prevenzione?

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Il decreto formulato dal Ministero della Pubblica Istruzione n. 292 (del 21.6.1996) ha esplicitamente individuato nel preside e/o nel direttore didattico il "datore di lavoro" al quale intestare la "titolarità" degli obblighi normativi (e contrattuali) derivanti dalla nuova funzione assunta.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

È uno strumento tecnico di consulenza del datore di lavoro.

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Le persone designate a farne parte devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro può designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, per coordinare il servizio. Il datore di Lavoro può anche assumere direttamente l'incarico di Responsabile del SPP nei casi previsti dalla norma.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 81/08.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE

Personale dipendente nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98. In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche.

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Personale dipendente nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03. In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche.

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593).

4. Cosa deve fare la scuola per garantire la Salute e la Sicurezza ai lavoratori?

Il DIRIGENTE SCOLASTICO che è il Datore di Lavoro deve, prima di tutto, conoscere quali pericoli e quali rischi possono esistere per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro e li deve valutare.

La Valutazione dei Rischi serve per controllare che sia stato fatto quanto possibile (e obbligatorio) per ridurre i rischi e per programmare eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione il Datore di Lavoro deve costituire un "Servizio di Prevenzione e Protezione", che lo affiancherà per ogni questione riguardante la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Del servizio, su nomina del Datore di Lavoro, fanno parte, in qualità di addetti, persone interne qualificate oppure consulenti tecnici esterni. Tra tutti questi viene nominato un "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione".

Nei casi in cui siano obbligatorie delle visite mediche ai lavoratori, il Datore di Lavoro deve nominare un medico specialista in possesso



di specifici requisiti di legge ("Medico Competente").

All'interno della scuola devono essere individuati dei lavoratori che si occupino di antincendio, di pronto soccorso e di emergenza in genere per ogni plesso.

In tutte queste attività connesse alla prevenzione è prevista la partecipazione dei lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali devono essere sempre informati e consultati in merito ai temi della prevenzione.

5. Come viene garantita la Sicurezza dell'ambiente di lavoro - scuola?

Per attuare la prevenzione è fondamentale conoscere con precisione i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne per i lavoratori. *Per questo la Valutazione dei Rischi è il principale obbligo del Datore di Lavoro.*

Il Datore di Lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e programmare tutti gli interventi di ulteriore miglioramento che risultassero necessari.

Relativamente alla "attività di prevenzione" il D.Lgs. 81/2008 indica le seguenti misure generali per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione del rischio alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;

- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, produttive, organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente lavoro;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; misure igieniche; misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Grande importanza per la prevenzione sul lavoro è attribuita alla informazione e alla formazione dei lavoratori. *Per lavorare in sicurezza, i lavoratori devono sapere quali sono i rischi presenti e devono essere ben addestrati.*

I "NUOVI" RISCHI

- Stress lavoro-correlato, secondo accordo europeo 8 ottobre 2004;
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo il D.Lgs. 151/2001;
- Rischi connessi alle differenze di genere;
- Rischi connessi alle differenze di età;
- Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi;

**LA MESSA A NORMA
L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
COMPETE AGLI ENTI PROPRIETARI**

Enti Locali (Comuni e Province)

così come regolato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e ai Soggetti Privati

Costituiscono, dunque, precisi obblighi di legge per gli Enti proprietari non solo gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc. ma anche la fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.

Nella fattispecie se vi sono ritardi, carenze, inadempienze nello stato di conservazione degli edifici scolastici e delle strutture, la responsabilità primaria è dell'ente proprietario, poiché questi adempimenti sono di sua stretta competenza.

art. 18 comma 3 Titolo I del D.Lgs. 81/08 – Principi comuni

"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, (.....), la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione."

6. La Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti.



Il Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi da solo o con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente, del Medico Competente dell'azienda, di consulenti esterni e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa in base alle dimensioni e/o alle attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi, o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente individuabili e controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà "semplificata".

Nelle aziende maggiormente strutturate per valutare i rischi sarà necessario raccogliere tutte le informazioni sulle macchine, sulle sostanze, capire se e quanto siano pericolose, eventualmente misurare il livello degli inquinanti, verificare la manutenzione degli impianti ecc.

A conclusione, il Datore di Lavoro dovrà scrivere una relazione ("il documento di valutazione") specificando i rischi presenti e riscontrati, quello che ha fatto per ridurli o eliminarli e quello che intende fare per migliorare le condizioni di lavoro.

In sintesi, il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE è, quindi:

- la valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa, per scegliere le adeguate misure di sicurezza;
- serve nella misura in cui consente al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

A tal fine i principali criteri di riferimento sono:

- *Le Leggi abrogate*: D.P.R. 303/56; D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs. 626/94.
- Le norme di buona tecnica e gli standard scientifici (UNI; DIN; ISO; CEI);
- Le linee guida proposte a livello nazionale o regionale o da associazioni professionali di esperti;
- I principi gerarchici della prevenzione dei rischi e precisamente, **EVITARE** i rischi, **SOSTITUIRE** ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno, **CONTROLLARE** i rischi alla fonte, **PRIVILEGIARE** la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale, **ADEGUARSI** al progresso tecnico, tecnologico e delle conoscenze, **GARANTIRE** un continuo miglioramento dei livelli di protezione **INFORMARE** sui rischi e **FORMARE** sulla sicurezza e sulla prevenzione.

Prevenzione:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio:

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

La quantificazione e relativa

*classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità (P)** di accadimento per la **Gravità del Danno (D)**:*

$$R = P \times D$$

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

1. **Rischi per la sicurezza** (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni.
2. **Rischi per la salute** (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici.



3. **Rischi trasversali** (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili.

I PRINCIPALI RISCHI NELLA SCUOLA

- ✓ Faticenza della struttura
- ✓ Mancanza di manutenzione
- ✓ Inadeguatezza degli arredi, attrezzature e macchine (VDT – Stampanti – fotocopiatrici, ...)
- ✓ Spazi comuni – deposito di materiale sulle aree di transito, ...
- ✓ Lavoro al VDT (computer)
- ✓ Rischio nell'uso delle scale – assenza di idoneo corrimano, assenza di sistema antidrucciolevole ...
- ✓ Illuminazione – corpi illuminanti inadeguati, scarsa illuminazione, assenza di illuminazione di sicurezza, assenza di tendaggi e/o schermature idonee per evitare l'eccessivo soleggiamento...
- ✓ Rischio incendio – eccessivi quantitativi di carta depositati, archivi, biblioteche, ...
- ✓ Microclima – ricambio d'aria, sbalzi di temperatura, correnti d'aria ...
- ✓ Utilizzo di VDT, Fotocopiatrici, stampanti laser ...
- ✓ Immagazzinamento – movimentazione manuale dei carichi, utilizzo scale a mano e sgabelli, attrezzi manuali, ...
- ✓ Rischi elettrico – cavi volanti, elettrocuzione, ...
- ✓ Rischio da contatto sostanze chimiche – prodotti pulizia, toner, ...
- ✓ Etc.



7. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Datore di Lavoro deve costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione con personale alle proprie dipendenze con lo scopo di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione.

Se all'interno dell'Istituto Scolastico non c'è nessuno con esperienza sufficiente e documentata nei modi previsti dalla normativa vigente (*cf. corsi di formazione specifici*), il Datore di Lavoro può chiedere l'aiuto di consulenti esterni per integrare l'azione del servizio interno.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è, di fatto, un servizio in posizione di staff al datore di lavoro e si configura come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, organizzato dal Dirigente Scolastico.

Il compito primario del Responsabile e degli Addetti di tale Servizio è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano un più alto grado di qualità nella vita

lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione funge quindi da consulente specializzato del Datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, ecc.) relative alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Che cosa deve fare?

Azione di supporto e assistenza al Dirigente Scolastico

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti;
- Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della scuola;
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti equiparati);
- Erogazione ai lavoratori (e agli studenti equiparati) delle informazioni di cui all'art 36;
- Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica.

Affinché possa svolgere tali compiti, il Dirigente Scolastico deve fornire:

- Informazioni sull'organizzazione della scuola;
- Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati;
- Dati su infortuni e malattie professionali.

8. La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi di malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti. (art. 41 c. 1 D.lgs. 81/2008).

es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana

La visita medica deve essere effettuata preventivamente, periodicamente (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 D.lgs. 81/2008)

Le visite ed eventuali accertamenti integrativi devono essere registrate sulla "cartella sanitaria e di rischio" e devono essere custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC). La visita medica si conclude con il giudizio di idoneità (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica.

La nomina del Medico Competente è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 e richiede la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Medico Competente dovrà stabilire la periodicità del sopralluogo della scuola, che va riportata sul Documento di Valutazione Rischi, se diversa dall'annuale.

I compiti del MC sono elencati nell'art. 25. Del D.Lgs. 81/2008

Il Dirigente Scolastico può stilare un contratto con il Medico Competente che definisca ulteriori compiti (es. partecipazione diretta alle attività di informazione, selezione dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria da inviare al giudizio della Commissione).

Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al Medico Competente le informazioni previste nell'art. 18 c. 2. Del D.lgs. 81/2008.

9. Il Medico Competente

Titoli

- Specializzazione in:
 - Medicina del Lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in:
 - Medicina del lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 - Tossicologia industriale
 - Igiene industriale
 - Fisiologia e igiene del lavoro
 - Clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91
- Specializzazione in:
 - Igiene e medicina preventiva
 - Medicina legale

Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

Il Medico ha i seguenti compiti:

- a) Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Responsabile del SPP a:
 - Valutazione rischi;
 - Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
 - Pianificazione della info-formazione;
 - Programmazione della sorveglianza sanitaria;
 - Organizzazione del servizio di Primo Soccorso
 - Attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari)
- c) Istituisce, aggiorna e custodisce (o concorda con il Dirigente Scolastico il luogo della custodia) le "cartelle sanitarie e di rischio"

- d) Consegna al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria
- e) Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria e gli fornisce istruzioni sulla sua conservazione
- f) Fornisce informazioni ai lavoratori, e, a richiesta, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su:
- significato della sorveglianza sanitaria
 - necessità di sottoporsi a controlli anche dopo la cessazione dell'esposizione in caso di rischi con effetti a lungo termine
- g) Informa ogni lavoratore sul risultato della sorveglianza sanitaria e consegna, a richiesta, copia della documentazione;
- h) Comunica per iscritto al Dirigente Scolastico, al Responsabile del SPP e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza durante le riunioni i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni per la tutela della salute;
- i) Visita gli ambienti della scuola almeno una volta all'anno o con cadenza diversa, comunicandola al Dirigente Scolastico e motivandola (il Dirigente Scolastico deve annotare sul DVR la cadenza della visita diversa dall'annuale);
- j) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- k) Comunica al Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il possesso dei titoli e dei requisiti entro il 5/2/2010.

10. I diritti dei Lavoratori

I Lavoratori hanno il fondamentale diritto a lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro.

Tutte le leggi in materia di salute e sicurezza sono state create proprio per garantire questo diritto e obbligano i datori di lavoro a fare interventi per controllare e ridurre al minimo i rischi.

Qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o sulle macchine può però essere insufficiente, se il lavoratore non è correttamente informato e formato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. La migliore garanzia di un lavoro sano e sicuro si ha, infatti, quando anche il lavoratore conosce i pericoli e i rischi presenti (informazione) ed è stato istruito e addestrato a lavorare correttamente e in sicurezza (formazione).

È importante che i lavoratori siano messi al corrente della programmazione che l'azienda elabora per la prevenzione (vengano consultati) e possano esprimere la propria opinione sugli interventi (principio della partecipazione). Consultazione e partecipazione avvengono attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche attraverso la partecipazione alle Riunioni Periodiche.

Le Riunioni Periodiche sono espressamente previste dal D.Lgs. 81/2008 per le attività che occupano più di 15 dipendenti. Una Riunione Periodica deve essere convocata almeno una volta all'anno e ripetuta ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni di esposizione dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati.

11. Gli obblighi dei lavoratori

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce nuovi principi di partecipazione dei lavoratori alla prevenzione in azienda, ma introduce per i lavoratori stessi obblighi più precisi rispetto alle precedenti leggi.

Il Decreto prescrive che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Nello specifico, i dipendenti devono:

- osservare le disposizioni e istruzioni per il lavoro date dal Datore di Lavoro;
- utilizzare correttamente ed aver cura di macchinari, utensili, attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, mezzi di sicurezza e di protezione (*D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale*);
- segnalare immediatamente i guasti dei sistemi di prevenzione e protezione o le condizioni di pericolo;
- non togliere o modificare i sistemi di protezione e sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa azioni che non siano di sua competenza e che possano compromettere la sicurezza a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti;
- contribuire con il Datore di Lavoro a mantenere la sicurezza della salute nell'ambiente di lavoro.

12. L'informazione dei lavoratori

Ogni lavoratore deve ricevere un'informazione adeguata sui rischi specifici. Le informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera e la sua mansione. La legge dice che l'informazione deve essere adeguata: *è importante che anche il lavoratore chieda di avere tutte le informazioni necessarie per svolgere la propria mansione in condizioni di sicurezza.*

13. La formazione dei lavoratori

Si è visto che un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, quali sono i mezzi di protezione da usare, quali rischi per la sua salute ci sono: *sa cosa sta adoperando e cosa può accadere.*

La formazione serve affinché il lavoratore arrivi a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della



sicurezza, propria e degli altri: *con la formazione il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena sicurezza.*

Non è quindi solo il risultato di un'informazione, ma anche di un addestramento "sul campo", nella pratica, sia quando inizia a lavorare che dopo. La formazione deve essere ripetuta tutte le volte che cambiano i modi di lavorare, qualora siano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze, o vengono adoperati nuovi mezzi di protezione e quando il lavoratore sia cambiato di mansione (anche se per brevi periodi).

Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente il grado di addestramento dei lavoratori, *ma è altrettanto importante che ogni dipendente controlli la propria formazione.*

14. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È una figura nuova che è stata introdotta per una più diretta e attiva partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione.

È la persona (o, nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro dentro l'azienda.

I diritti e i compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono molteplici.

Compiti

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte per le misure di prevenzione;
- Avverte il Responsabile del SPP dei rischi individuati;
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza.

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro;
- Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l'hanno eletto;
- Ha l'obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in possesso

Non fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Attribuzioni

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato:
 - preventivamente e tempestivamente nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione;
 - nella designazione di R-ASPP, delle figure sensibili (Primo Soccorso, antincendio, evacuazione) e del Medico Competente;
 - per la definizione dei programmi di informazione e formazione.
- Riceve informazioni su:

- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione e ambienti di lavoro;
 - Infortuni e malattie professionali;
 - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza e viene sentito durante le loro ispezioni.
- Riceve documentazione:
- Copia del Documento Valutazione Rischi e dei DUVRI (su richiesta)

Deve disporre di tempo, mezzi e spazi
Non può subire pregiudizio
Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale

15. All'assunzione di un lavoratore, il Datore di Lavoro...

- lo informa sull'azienda, sull'attività in generale e sui rischi per la salute;
- lo fa visitare dal medico per verificare l'idoneità e il suo stato di salute all'assunzione (se è obbligatorio per legge);
- gli fa conoscere l'ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento;
- gli indica i nomi delle persone dell'azienda a cui deve rivolgersi per le varie evenienze.

PIU' IN PARTICOLARE:

- lo informa su chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chi è il medico competente, chi sono i suoi superiori (dirigenti e preposti) e gli addetti alle misure di emergenza;
- lo informa sulle regole, sui modi di lavorare e sui comportamenti da seguire nell'ambiente di lavoro per ridurre i rischi di infortunio o di malattia;
- lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati;
- lo addestra in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza;
- verifica, in modo particolare nel primo periodo, che impari a lavorare in sicurezza e gli dice cosa fare in caso di incidente, infortunio o emergenza;
- lo informa su quello che l'azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati.

16. Cosa può fare un lavoratore che si accorge di situazioni pericolose a scuola?

In uno spirito collaborativo, il lavoratore deve innanzitutto segnalare il fatto o la situazione di rischio al Responsabile del Servizio di Prevenzione o all'Addetto alla Sicurezza direttamente o attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

17. Chi vigila sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?

L'organo di vigilanza deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all'interno dei Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL. I Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL svolgono, oltre alla vigilanza (tramite il personale ispettivo), anche altre funzioni: informazione, formazione, assistenza e promozione della salute.

18. Cosa fa l'organo di vigilanza?

I tecnici dell'organo di vigilanza ("ispettori del lavoro") possono controllare gli ambienti di lavoro in ogni momento (tramite sopralluoghi o ispezioni).

I controlli possono essere fatti:

- di iniziativa: gli ispettori visitano per controllo gli ambienti di lavoro, su propria iniziativa, secondo programmi e priorità stabilite all'interno della struttura in cui operano. Possono essere effettuati a caso o per comparti lavorativi omogenei;
- per indagini su infortuni o malattie professionali: a seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia viene solitamente aperta un'inchiesta per capire se vi sono responsabilità nell'accaduto, la quale può richiedere delle ispezioni negli ambienti di lavoro interessati, la raccolta di documenti e di testimonianze;
- su richiesta o segnalazione: qualsiasi cittadino, interno o esterno all'unità produttiva, può richiedere l'intervento dell'ispettore del lavoro per verificare l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza o per specifici problemi.

L'ispettore del lavoro, garantendo l'anonimato del soggetto richiedente, può intervenire nell'ambiente di lavoro.

19. Informazione di base sulle emergenze

Si definisce **emergenza** un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano ad ogni lavoratore. Le situazioni critiche che possono dar luogo ad emergenze sono fondamentalmente legate a:

- rischi propri dell'attività di lavoro;
- eventi esterni (esempio terremoti, ecc.).

Occorre sempre ricordare che non tutte le situazioni critiche possono essere previste, per questo è sempre necessario predisporre adeguate misure straordinarie per fronteggiare e ridurre eventi pericolosi per la salute dei lavoratori. Per fare un esempio, l'arco elettrico di un interruttore che si apre sarà, entro gli ovvi limiti di sicurezza, usuale per un elettricista, ma per un impiegato il fatto rappresenta una anomalia che si trasforma in stato di allarme. Un'emergenza costringe, quindi, quanti la osservano e quanti la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili e alla salvaguardia delle persone. Il verificarsi di una emergenza condiziona i lavoratori ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza propria e dei possibili utenti stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno in atto.

20. Cosa occorre fare se si verifica una emergenza?

Essendo l'emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura coglie di sorpresa. L'azione più istintiva di fronte ad una emergenza è spesso la fuga, ma non sempre questa è la scelta migliore, anzi. Non è su base istintiva che si rimedia una emergenza ma con la conoscenza di quanto, a monte, è stato studiato e programmato. Solo l'esistenza e la conoscenza di un piano d'azione programmato consente di agire con una serie di scelte consapevoli che i lavoratori potranno valutare correttamente.

21. Il piano di emergenza

Il piano di emergenza si può quindi definire come un'indicazione sui comportamenti che vanno assunti da ogni lavoratore e soggetto, presente nel luogo di lavoro dove si verifica una emergenza.

Il Piano deve contenere:

- una localizzazione delle attrezzature di difesa;
- i tracciati di esodo per l'abbandono della zona di emergenza;
- uno specchio numerico delle persone presenti;
- un organigramma degli addetti al funzionamento del Piano;
- le istruzioni sui comportamenti da assumere da parte di tutti i presenti.

Ogni piano ha inoltre delle schede illustrative e delle planimetrie su cui sono riportati i simboli delle attrezzature di difesa. Lo schema, esposto a tutti i frequentatori della zona interessata, ripropone con semplicità come e dove raggiungere l'estintore, l'idrante e la direzione di uscita più affidabile per ogni punto.

22. Quale condotta occorre tenere durante lo sfollamento?

- Non ostruire gli accessi permanendo in prossimità dell'uscita;
- recarsi presso i punti di raccolta stabiliti dal piano per l'appello nominale dei presenti;
- coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti molto umidi in presenza di fumo o fiamme per filtrare, quanto più possibile, l'aria respirata;
- in presenza di elevato calore proteggersi anche la testa con indumenti pesanti di lana o cotone bagnati.

E' compito del datore di lavoro programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro.

23. Gli addetti all'emergenza: antincendio e pronto soccorso

E' compito del datore di lavoro designare il lavoratore addetto a questi delicati incarichi che completano il quadro degli "attori della sicurezza" fin qui visti. Tali designazioni non possono essere rifiutate. Gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi specifici e delle dimensioni dell'azienda.

24. Quali sono i compiti dell'addetto all'antincendio?

Si tratta principalmente di compiti di prevenzione e di intervento in caso di emergenza.

L'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO **deve**:

- controllare periodicamente gli impianti e i locali pericolosi e segnalare all'Addetto alla Sicurezza qualsiasi irregolarità riscontrata;
- curare che la segnaletica antincendio sia rispettata da tutti;
- controllare che le sostanze infiammabili siano immagazzinate in locali idonei, areati e provvisti di adeguata segnaletica;
- controllare che le sostanze infiammabili siano utilizzate nei luoghi di lavoro nei quantitativi minimi necessari per l'uso giornaliero;
- intervenire, per quanto possibile e senza correre rischi, qualora si manifestasse un incendio, per tentarne l'estinzione, oppure per decidere l'evacuazione dei lavoratori;
- collaborare, se necessario, con i vigili del fuoco.



25. Quali sono i compiti dell'addetto al pronto soccorso?

- Presta il primo soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
- Decide, se necessario, di attivare i servizi di pronto soccorso esterni;
- provvede al ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
- collabora al trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.

NORME DI COMPORTAMENTO



NORME PER L'EVACUAZIONE

- Interrompere tutte le attività.
 - Lasciare gli oggetti personali dove si trovano.
 - Mantenere la calma, non spingersi, non urlare.
 - Uscire ordinatamente, incolonnandosi dietro gli apri-fila.
 - Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede.
 - Rispettare le precedenzae derivanti dalle priorità dell'evacuazione.
 - Seguire le vie di fuga indicate.
 - Non usare mai l'ascensore.
 - Raggiungere l'area di raccolta assegnata.
- In caso di evacuazione per incendio, ricordarsi di:
- Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga.
 - Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati, segnalare la propria presenza dalle finestre.




NORME PER INCENDIO



- Chiunque si accorga dell'incendio:
- Avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente.
- Avverte il Coordinatore per le Emergenze che si reca sul luogo dell' incendio e dispone lo stato di preallarme. Questo consiste in:
 - Interrompere immediatamente l'erogazione del gas dal contatore esterno.
 - Se l'incendio è di vaste proporzioni avvertire i V.F. e, se è il caso, il Pronto Soccorso.
 - Dare il segnale di evacuazione.
 - Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione.
 - Coordinare tutte le operazioni attinenti.
- Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in:
 - Dare l'avviso di fine emergenza.
 - Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci.
 - Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori.
 - Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a Vigili del Fuoco, tecnici.
- Avvertire, se necessario, compagnie gas, Enel.

USO DELL'ESTINTORE

<p>1. Ruotare il dispositivo di sicurezza in maniera tale da rompere il sigillo plastico di garanzia.</p>	
<p>2. Estrarre dalla propria sede il dispositivo di sicurezza tirando con decisione verso l'esterno il gancio.</p>	
<p>3. Impugnare saldamente l'estintore dalla parte bassa della maniglia di erogazione senza premere in quella superiore per evitare l'uscita dell'estinguente.</p> <p>4. Dirigersi verso l'incendio con calma, analizzando nel contempo l'entità e le proporzioni dell'incendio, la direzione del vento (se all'aperto) e la tipologia del materiale che brucia.</p>	
<p>5. Azionare l'estintore alla giusta distanza (variabile con l'intensità del calore emanata dalla fiamma stessa) per colpire il focolare con la massima efficacia del getto (generalmente 2 - 3 metri).</p> <p>6. Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso quelle più lontane.</p>	
<p>7. Dirigere il getto dell'agente estinguente alla base della fiamma.</p> <p>8. Se si tratta di incendio di un materiale liquido, operare in modo che il getto non causi la proiezione, del liquido che brucia, al di fuori del recipiente o l'allargamento della chiazza del liquido; ciò potrebbe causare la propagazione dell'incendio.</p>	
<p>9. Durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio (da sinistra a destra e viceversa) l'estintore, avvicinandosi al fuoco lentamente e tenendo sempre l'estintore in azione con il getto indirizzato alla base del focolare.</p>	

<p>10. Operare sempre sopra vento rispetto al focolare, per evitare di essere investiti dai fumi della combustione.</p> <p>11. Se si opera in ambienti chiusi verificare continuamente la possibilità di fuga.</p>	
<p>12. In caso di contemporaneo impiego di due o più estintori, gli operatori non devono mai operare da posizione contrapposta, ma muoversi preferibilmente verso una unica direzione o operare da posizioni che formino un angolo (rispetto al fuoco) non superiore a 90°.</p> <p>13. In tal modo non verranno proiettate parti calde, fumi di combustione, fiamme o frammenti del materiale che brucia contro gli altri operatori.</p>	
<p>14. Durante lo spegnimento, evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente combustibili.</p> <p>15. Operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi dell'incendio ed il percorso di propagazione più probabile delle fiamme.</p> <p>16. Indossare i mezzi di protezione individuale prescritti.</p>	

NORME PER EMERGENZA SISMICA

Il Coordinatore delle emergenze in relazione alla dimensione del terremoto deve:

- Valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato di allarme;
- Interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
- Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- Coordinare tutte le operazioni attinenti.
- I docenti devono:
 - Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.
- Gli studenti devono:
 - Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;
 - Proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi individuati;
- Nel caso si proceda all'evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

NORME PER EMERGENZA ELETTRICA

In caso di black-out il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in:

- Verificare lo stato del generatore di energia elettrica; se vi sono sovraccarichi eliminarli;
- Azionare generatore sussidiario (se presente);
- Telefonare all'ENEL;
- Avvisare il responsabile che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi;
- Disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione elettrica.

NORME PER SEGNALAZIONE PRESENZA DI UN ORDIGNO

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione:

- Non si avvicina all'oggetto, non tenta di modificarlo o di rimuoverlo;
- Avverte il Coordinatore delle emergenze che dispone lo stato di allarme. Questo consiste in:
 - Evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all'area sospetta;
 - Telefonare immediatamente alla Polizia;
 - Avvertire il V.F. ed il Pronto Soccorso;
 - Avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l'evacuazione;
 - Attivare l'allarme per l'evacuazione;

- Coordinare tutte le operazioni attinenti.

NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI CONFINAMENTO

In caso di emergenza per nube tossica è indispensabile conoscere la durata del rilascio ed evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l'incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti l'obbligo di rimanere in ambienti confinati. Il personale è tenuto ad assumere e far assumere a tutti gli alunni tutte le misure di auto protezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni.

Il Coordinatore delle emergenze deve:

- Tenere il contatto con gli enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale da consigliare l'immediata evacuazione o meno (in genere l'evacuazione è da evitarsi).
- Aspettare l'arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse.
- Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in:
- Far rientrare tutti nella scuola.
- In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni.

I docenti devono:

- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell'aula, come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

Gli studenti devono:

- stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso.

NORME PER ALLAGAMENTO

Chiunque si accorga della presenza di acqua avverte il coordinatore delle emergenze che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste in:

- Interrompere immediatamente l'erogazione di acqua dal contatore esterno;
- Aprire l'interruttore EE centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica;
- Avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi l'interruzione di energia elettrica;
- Telefonare all'acquedotto;
- Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di manutenzione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

- Se la causa dell'allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, etc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l'erogazione dell'acqua dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in:
 - Dare l'avviso di fine emergenza;
 - Avvertire l'acquedotto.
- Se la causa dell'allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore dispone lo stato di allarme. Questo consiste in:
 - avvertire i Vigili del Fuoco;
 - attivare il sistema di allarme per l'evacuazione.

NORME PER FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE - SCOPPIO/CROLLO DI IMPIANTI E STRUTTURE INTERNE

Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di incendi e terremoti graduati alla reale circostanza dell'emergenza con le ulteriori prescrizioni:

- in caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze pericolose, è necessario evitare di accendere e/o spegnere utilizzatori elettrici nel luogo invaso dal gas ed è preferibile disattivare l'energia elettrica dal quadro di piano e/o generale. Evitare altresì la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere;
- aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo;
- respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
- mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici e nocivi.

NORME PER ALLUVIONE

In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste l'edificio, portarsi subito ma con calma dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso di ascensori. L'energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale dal preposto. Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve temporalmente in modo lento e graduale.

- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e la esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.
- Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse.
- Attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell'attesa munirsi, se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavole di legno, contenitori plastici chiusi ermeticamente, bottiglie, polistiroli, ecc.).

- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

TROMBA D'ARIA

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare in zone aperte.

- Se la persona sorpresa dalla tromba d'aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di alto fusto, allontanarsi da queste.
- Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere presenti dei fossati o buche, è opportuno ripararsi in questi.
- Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato.
- Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc.
- Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta.

NORME PER CADUTA AEROMOBILE - ESPLOSIONI - CROLLI - ATTENTATI SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE

In questi casi ed in altri simili in cui l'evento interessa direttamente aree esterne all'edificio, il Piano di emergenza deve prevedere la "non evacuazione". I messaggi forniti alla utenza tramite il sistema di allarme sonoro e/o fonico disponibile devono essere comprensibili.

In ogni caso i comportamenti da tenere sono i seguenti:

- non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre per curiosare;
- spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna);
- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
- rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;
- attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza.

NORME PER MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE

Anche in questo caso il Piano di emergenza deve prevedere la "non evacuazione". Verranno fornite con i sistemi di allarme disponibili le informazioni ai lavoratori che dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all'esterno;
- restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle;
- mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
- qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);
- se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore.

NORME PER INCIDENTI ED INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di un evento sinistroso può accadere che qualcuno possa restare vittima di incidente o subire un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) le persone opportunamente addestrate presenti nella sede possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili al momento dell'incidente.

Si riportano di seguito alcuni incidenti che più frequentemente si possono verificare durante la normale attività ed anche in situazioni di emergenza.

Se qualcuno subisce un infortunio, si è tenuti a darne avviso al diretto responsabile del primo soccorso sanitario. La persona competente effettuerà una prima medicazione utilizzando i contenuti della "cassetta di pronto intervento", lasciando ai Sanitari qualificati il compito di una più risoluta ed efficace medicazione.

In caso di soffocamento ed asfissia:

se per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. E' preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere le mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea).

In caso di folgorazioni:

dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.

In caso di ferite profonde con emorragia esterna:

pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una contenuta fasciatura della zona ferita.

Per distorsioni, strappi e lussazioni:

applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.

In caso di svenimenti:

non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto alla posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone e ventilare.

In caso di convulsioni:

tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno.

In caso di inalazione di fumi:

senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato è incosciente ma respira, disporlo in posizione laterale di sicurezza (figura 1). Se respira con difficoltà o non respira, praticare la respirazione artificiale.

POSIZIONE DI SICUREZZA




FIGURA 1

In caso di ustioni lievi (1° grado):

se l'infortunato è lievemente ustionato (1° grado) applicare la pomata disponibile nella cassetta di pronto intervento e coprire la zona con un panno pulito ed umido.

In caso di grandi ustioni (2° e 3° grado):

raffreddare le parti con acqua fredda. Non tentare di rimuovere lembi di tessuto bruciati ed attaccati alla pelle. Sfilare delicatamente anelli, braccialetti, cinture, orologi o abiti intorno alla parte ustionata prima che inizi a gonfiare. Evitare di applicare sostanze oleose e grasse, ma ricoverare l'infortunato in Centri specializzati. Per scottature ed ustioni leggere, applicare i medicinali disponibili nella cassetta di pronto soccorso.

In caso di ferimenti alla testa:

se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e sonnolenza si può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di sollevare l'infortunato, né dargli da bere, ma chiamare subito il Soccorso Sanitario Pubblico.

In caso di lesioni da schiacciamento:

arrestare ogni eventuale emorragia e trattare tutte le ferite con i medicinali disponibili nella cassetta di pronto soccorso. Se l'arto può essere liberato subito, rimuovere il peso che lo comprime; qualora l'arto dovesse rimanere schiacciato per più di 30 minuti, attendere il soccorso medico prima di estrarlo o, per estrema necessità, apporre un laccio tra la parte schiacciata e la radice dell'arto prima della rimozione del peso che comprime. Quando possibile, le lesioni da schiacciamento devono essere lasciate scoperte.

Se l'infortunato perde conoscenza ma respira, va messo in posizione laterale di sicurezza; se si arresta il battito cardiaco e la respirazione, praticare immediatamente la rianimazione. Riferire sempre al personale del soccorso medico la durata dello schiacciamento.

Trasporto di persona disabile o incapace di mobilità propria di evacuazione:

in caso di evacuazione se nell'ambiente da abbandonare è presente una persona disabile o che momentaneamente (per panico, svenimento ecc.) non sia in grado di muoversi si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con diversi metodi:

METODO STAMPELLA UMANA

E' utilizzata per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. Questo metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti superiori dell'infortunato.

La figura 2 mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto. Il soccorritore si deve disporre sul lato lesso dell'infortunato.




FIGURA 2

METODO DELLA SLITTA

Consiste nel trascinare l'infortunato dal suolo senza sollevarlo. Il trasporto avviene come è visualizzato nella figura 3 e 4.

FIGURA 3
(Tiro dalle ascelle)




FIGURA 4
(Tiro dai vestiti)



METODO DEL POMPIERE

Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: aprire/chiedere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato ad alzarsi. Se è incapace di alzarsi mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato utilizzando le braccia intorno le ascelle di quest'ultimo. Afferrare il polso dell'infortunato con la mano dello stesso lato e caricare la propria spalla con il corpo dell'infortunato a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio tra o intorno alle gambe del trasportato. La sequenza è mostrata dalle figure 5 - 6 - 7.



FIGURA 5
Posizione iniziale




FIGURA 6
Posizione intermedia




FIGURA 7
Posizione finale

METODO DEL SEGGIOLINO

Le figure 8 e 9 visualizzano chiaramente il metodo.




FIGURA 8
Posizione iniziale



FIGURA 9
Posizione finale

METODO DELLA SEDIA

Le figure 10 11 e 12 visualizzano chiaramente il metodo



FIGURA 10
Posizione iniziale



FIGURA 11
Posizione intermedia




FIGURA 12
Posizione finale

Organigramma Sicurezza dell' ISTITUTO COMPRENSIVO Poggiomarino 1 - CAPOLUOGO:

FIGURA	NOMINATIVO
Il Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico	<i>Prof.ssa ANTONIETTA OTTAIANO</i>
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno	<i>Arch. GIUSEPPINA DI MARTINO</i>
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Prof. ANNUNZIATA VINCENZO
Il Medico competente	Dott. LA MARCA GAETANO

Poggiomarino, settembre 2022